



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE di TARANTO
VIA PISA 16 – 74121 TARANTO
TEL- 099/4529018 – FAX 099/4590989

Internet : www.figcpuglia.it
<http://taranto.figcpuglia.it>
www.lnd.it/Delegazioni_Provinciali

E-mail: cplnd.taranto@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE n. 20 Del 27.10.2011

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stralcio dal C.U.n. 25 del 27.10.2011 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETA' DIPENDENTI

Art. 70

Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche

A seguito di formale comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Puglia, Sig. Raffaele Giove, codesto Comitato Regionale è venuto a conoscenza del mancato accesso agli Organi Tecnici ed Osservatori Arbitrali sia nei campi che negli spogliatoi per l'adempimento dei compiti federali loro assegnati.

Si rappresenta a tutte le Società dipendenti che tale comportamento è del tutto arbitrario, illegittimo e in palese violazione delle norme federali vigenti.

In virtù di tanto si invitano le società a sensibilizzare ed informare il personale addetto agli accessi dei campi sportivi e degli spogliatoi al fine di consentire il previsto ingresso dei soggetti innanzi indicati, identificabili peraltro con la personale tessera federale, ed evitare in tal modo gli spiacevoli rifiuti verificatisi in passato.

Si ringrazia sin d'ora le Società per la fattiva e preziosa collaborazione.

Ad ogni buon conto per una corretta informazione si riporta qui di seguito il testo integrale dell'Art. 70 delle N.O.I.F.

Art. 70

Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.
1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..



TESSERAMENTO CALCIATORI MINORENNI

Continuano a pervenire al Comitato Regionale Puglia richieste di tesseramento e liste di trasferimento di calciatori minorenni prive di firma degli esercenti la potestà genitoriale.

Si rammenta a tutte le società dipendenti che le stesse non saranno ritenute regolari e saranno archiviate senza preavviso.

CODICE FISCALE CALCIATORI

Pervengono al Comitato Regionale Puglia LND richieste di tesseramento prive di codice fiscale.

Si ricorda a tutte le società dipendenti che, con l'inizio della nuova stagione, è stata resa obbligatoria la trascrizione del codice fiscale sullo stampato di colore giallo in quanto necessaria per la registrazione del tesseramento.

Si raccomanda pertanto che il predetto codice fiscale sia assolutamente **LEGGIBILE** ed **ESATTO**, al fine di dar seguito al tesseramento e di velocizzare la procedura di registrazione.

Si confida nella necessaria collaborazione delle società.

Comunicazioni della F.I.G.C.

AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale , ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

OMISSIS

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. REAL FAGGIANO	935056	Faggiano
A.S.D. CRISPIUS CRISPIANO	935062	Crispiano
A.S.D. ATLETICO SAVA	935063	Sava

Si informa che il Presidente Federale , ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnato come società di puro Settore Giovanile

OMISSIS

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO	918512	Palagianello

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati



Comunicazioni della L.N.D.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 19 OTTOBRE 2011)

Si riporta la nota della Direzione Territorio e Promozione dello Sport del C.O.N.I. del 13 ottobre 2011, inerente il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - avvio nuove funzionalità per la gestione delle iscrizioni.

Si informano i gentili Presidenti di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate che entro il corrente ottobre saranno poste in esercizio le implementazioni all'applicativo web per le iscrizioni al Registro, gran parte delle quali già preannunciate ed illustrate nella pregressa corrispondenza sul medesimo tema.

Il software, oltre al fisiologico e periodico adeguamento ai mutati standard informatici, si presenta arricchito e con le funzionali necessarie per gestire le future iscrizioni in osservanza alle disposizioni adottate dal Consiglio Nazionale lo scorso giugno. In particolare:

1) (iter standard) al momento dell'acquisizione nel DB dei dati identificativi delle affiliate alle FSN/DSA/EPS per ciascuna stagione sportiva, ai soggetti non iscritti al Registro, sarà inviata automaticamente dal sistema, una mail nella quale saranno indicati i termini inderogabili per l'iscrizione. Si rammenta che tutte le affiliate non ancora iscritte dovranno provvedere a tale adempimento entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS all'ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno sportivo.

Trascorso tale termine le società saranno cancellate dal Registro ed il riconoscimento provvisorio ottenuto al momento dell'affiliazione s'intenderà nullo. Per stagione sportiva in corso sarà preclusa l'opportunità di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi.

L'elenco delle affiliate cancellate sarà comunque reso disponibile agli organismi di affiliazione e alle strutture territoriali Coni tramite il pannello di ricerca delle società;

2) (iter standard e iter alternativo) nella fase di prima acquisizione dei dati identificativi delle affiliate non potrà essere più derogata l'obbligatoria compilazione dei campi riferiti a: data prima affiliazione, data ultima affiliazione, data scadenza affiliazione, Codice Fiscale (delle associazioni/società 11 caratteri numerici) e indirizzo di posta elettronica presso cui verrà notificata la decorrenza dei termini per l'iscrizione;

3) (iter standard e iter alternativo) per le associazioni/società sportive costituite dal 2003 e non ancora iscritte al Registro non sarà più possibile utilizzare l'opzione "scrittura privata". Gli organismi di affiliazione, delegati alla raccolta degli Atti costitutivi/statuti sono incaricati di monitorare la posizione dei propri affiliati sollecitando affinché la formalità degli atti sia conforme alla normativa;

4) (iter standard e iter alternativo) limitatamente alle associazioni e società sportive aventi sede in Sardegna, la scheda "Bilancio sociale e Coordinate bancarie" è resa più funzionale alle esigenze della Regione Autonoma della Sardegna che gestisce il proprio Albo con il supporto del software del Registro;

5) (iter standard e iter alternativo) la dichiarazione sostitutiva ed il certificato di iscrizione al Registro non recheranno più alcun riferimento alla data della prima affiliazione al fine di evitare incongruenze tra le dichiarazioni Coni e quelle delle FSN/DSA/EPS, in particolare, per quanto concerne il riconoscimento ai fini sportivi provvisorio.

6) (iter alternativo) è stato ampliato il numero di caratteri inseribili in vari campi ed integrati i codici di errore. Agli organismi che utilizzano l'iter alternativo, con la presente, saranno trasmessi i nuovi allegati tecnici in sostituzione di quelli sottoscritti con la Convenzione e di quelli trasmessi il 14 dicembre 2010.

Contestualmente all'avvio delle nuove funzioni, alle associazioni/società già presenti nel Database e non ancora iscritte al Registro ma per le quali è stato indicato un indirizzo di posta elettronica valido, sarà trasmesso a cura del competente Ufficio un avviso indicante i tempi rimanenti per la regolarizzazione della propria posizione riferita alla stagione in corso che, se solare, scade il 31/12/2011.



Poiché è presumibile che nel Database del Registro non sia presente il riferimento mail per tutti i soggetti interessati e, quindi, l'Ufficio Coni non sia nelle condizioni di contattarli direttamente, gli organismi di affiliazione sono incaricati di avvertire i rispettivi affiliati ancora non iscritti – sulla base dei tabulati estratti autonomamente dal Registro - circa i tempi a disposizione per concludere tale adempimento.

Le strutture provinciali del C.O.N.I. sono altresì delegate a monitorare il territorio di competenza attivando tutti i canali a disposizione per rinforzare e, se del caso, approfondire le comunicazioni diramate dalle FSN/DSA/EPS.

Attività' del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti

SEGRETERIA

Norme Generali sul Tesseramento

All'atto della trasmissione delle richieste di tesseramento (modello giallo) o delle Liste di Trasferimento (modello verde) la società deve scrupolosamente verificare che:

- vi sia la firma del calciatore, del Presidente della società ed il Timbro su tutte le copie;
- sia stata apposta la firma degli esercenti la potestà genitoriale (calciatori minorenni), o, in caso di assenza sia stato allegato un documento giustificativo (certificato di morte, stralcio sentenza di divorzio, etc);
- per i trasferimenti sia inequivocabilmente indicato il titolo dello stesso (temporaneo o definitivo) e che vi sia il timbro e la firma del Presidente della società cessionaria e della società cedente;
- I dati riportati siano scritti in maniera chiara e leggibile.

Si raccomanda un'attenta attuazione di quanto sopra in quanto, diversamente, i relativi tesseramenti saranno ritenuti irregolari e quindi archiviati.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento



non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

4. II dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

5. II calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

6. II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

Tenuta di giuoco dei calciatori

I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

II Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata



osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite conserverà i propri colori.

I portieri dovranno indossare maglie di colori diversi dagli altri calciatori in campo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria dei Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge. Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso.

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario;
- d) i calciatori di riserva.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisando le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

ASSISTENZA MEDICA

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

PALLONI

La società ospitante ha l'obbligo di far trovare sul campo, prima dell'inizio della gara, almeno 2 palloni regolamentari.

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Tutte le società sono obbligate a tenere in campo durante lo svolgimento della gara una cassetta di "Pronto Soccorso" fornita di quanto necessario.



PRELIEVI

Per debiti verso Enti Federali, società dipendenti etc. la Delegazione Provinciale L.N.D. potrà eseguire prelievi a mezzo avviso. Le società dovranno consegnare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, l'assegno circolare NON TRASFERIBILE con la somma dovuta, intestato a :C.R.P. F.I.G.C. L.N.D.

AMMENDE COMMINATE

Le ammende comminate e pubblicate sui Comunicati Ufficiali dovranno essere versate a Questa Delegazione Provinciale entro i termini stabiliti. A carico delle società inadempienti, la Delegazione Provinciale eseguirà prelievi coattivi sul campo, a mezzo dell'arbitro, prima dell'inizio della gara. Le sanzioni coattive saranno gravate del 5%.-

RECUPERO GARE CAMPIONATO

Questa Delegazione Provinciale potrà disporre che i recuperi di gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo nelle date prefissate, avvengano in giornate infrasettimanali anche feriali, secondo i criteri insindacabili fissati da questa Delegazione Provinciale.

ATTREZZATURA CAMPI DI GIOCO

Le società ospitanti hanno l'obbligo di provvedere, in tempo, all'approntamento di tutta l'attrezzatura necessaria (tracciatura del campo, bandierine ai quattro angoli del campo di gioco, nonché le bandierine agli assistenti all'arbitro).

INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCIO RECLAMI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società sull'inoltro dei rei reclami: il telegramma deve essere intestato ed indirizzato al GIUDICE SPORTIVO – Delegazione Provinciale L.N.D. F.I.G.C.

Via PISA 16 74121 Taranto entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce.

La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

Assenza dell'arbitro designato

Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara.

L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo tecnico superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.

La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara. La società che rifiuta di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.



TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perchè renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

POSIZIONI DISCIPLINARI DEI TESSERATI

Con l'inizio dell'attività ufficiale si reputa opportuno richiamare l'attenzione di tutte le Società affinché prima dell'impiego dei propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi. Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della stagione Sportiva in corso e di quella decorsa.

Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni severe previste dal Codice di Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

.....OMISSIS.....

3) I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi dei D.M. 15 febbraio 1982 dal Ministero della Sanità.

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità Psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17, comma 5 del C.G.S.

..... OMISSIS

Si ricorda alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTE ARBITRALE

Un calciatore impiegato come guardalinee non può, per alcun motivo, prendere parte alla gara. viceversa, un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come guardalinee.

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, per lo svolgimento della funzione di guardalinee, un dirigente regolarmente tesserato, ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F., o un calciatore tesserato, del quale debbono essere indicati in distinta i completi dati anagrafici.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita dalle gara con il risultato di 0 - 2), l'eventuale affidamento di compiti di guardalinee a soggetti squalificati, inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo della squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.



CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

AMMENZE PER RINUNCIA

1^ rinuncia	euro 150,00
2^ rinuncia	euro 250,00
3^ rinuncia	euro 500,00

Le sanzioni pecunarie così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa delle gare si verificheranno quando mancano TRE gare o meno alla conclusione del Campionato.

INDENNIZZO PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Euro 75,00

TASSE PER RICORSI

Ricorsi al G.S.	euro 78,00
“ Commissione disciplinare terr.	euro 130,00
“ c.s. con procedura d'urgenza	euro 200,00
“ Commissione disciplinare Naz.	euro 200,00
“ Corte di giustizia federale	euro 180,00

SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE (ART. 19 PUNTO 8 C.G.S.)

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidiva di ammonizioni:

- i tesserati, cui gli Organi di Disciplina Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
 - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione
 - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità della presente normativa, all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo Disciplinare competente, salvo che quest'ultimo in base al rapporto del giudice di gara, ritenga dover infliggere una sanzione più grave.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime



ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni,

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Omissis...

Le società partecipanti al **CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^a CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA**, hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1990.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia sportiva.

DECORRENZA VALIDITA' C.U.

Si trascrive, qui di seguito, l'art.13 delle NOIF ed il punto2 dell'art.22 del C.G.S.:

- 1) Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante C.U. firmati dal Delegato e dal segretario. La pubblicazione dei comunicati avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
- 2) Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi C.U.. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

ART.22 C.G.S. ESECUZIONE SANZIONI

Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente art.45, comma2 del presente codice.

RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Delegazione Provinciale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 26 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

"Le Divisioni e i Comitati che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio, o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire alla competente Divisione o Comitato **ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA** della data fissata per lo svolgimento della gara", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).

Premesso quanto sopra si precisa che questo Delegazione Provinciale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA – STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 24 Agosto 2010, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria. Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.



Si allega il calendario gare e i recapiti delle Società partecipanti ed inoltre le sanzioni da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 ed oltre

PROGRAMMA GARE DELLA 1^ GIORNATA DI ANDATA

Girone Unico		campi	data	ora
GIOVENTU' LATERZA	MONTEMESOLA	Madonna d.Grazie Later za	13.11.11	14,30
OLIMPIA CRISPIANO	VALLE D'ITRIA	Comunale Crispiano	13.11.11	14,30
SAVA	REAL FAGGIANO	Comunale Sava	13.11.11	14,30
VIRTUS MARUGGIO	GIOV-PALAGIANELLO	Comunale Maruggio	13.11.11	14,30

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

VARIAZIONE DATA E ORARIO

La gara MONTEIASI = AVETRANA della 1^ giornata di andata, programmata per Domenica 30.10.2011 per concomitanza con altra gara di categoria superiore, sarà disputata alle ore 09,00 stesso giorno stesso campo

La gara CALCIO PALAGIANO = MOTTOLA ,programmata per Lunedì 31.10.2011, per indisponibilità del campo, sarà disputata MARTEDI' 1.11.2011 con inizio alle ore 10,00 campo Palagiano

VARIAZIONE CAMPO

La gara REAL GINOSA = MASSAFRA programmata per Domenica 30.10.2011 con inizio alle ore 10,00, per indisponibilità del campo di Ginosa, sarà disputata sul campo comunale di Castellaneta Marina

PROGRAMMA GARE 2^ GIORNATA

GIRONE "A"

ATLANTYC LATERZA	- REAL GINOSA	Madonna delle Grazie Laterza	05.11.11	16.30
MASSAFRA	- CALCIO PALAGIANO	Massafra	06.11.11	09.00
MOTTOLA	- PARMA CLUB GINOSA	Mottola	06.11.11	09.00
VIRTUS LATERZA	- CRISPIUS CRISPIANO	Madonna delle Grazie Laterza	06.11.11	09.00



GIRONE "B"

ARS ET LABOR GROTTAGLIE	- SPORTING MARTINA	Savarra Grottaglie	07.11.11	15.00
AZZURRA GROTTAGLIE	- DUE MARI	San Francesco Grottaglie	06.11.11	09.00
CRISTO RE MARTINA	- REAL BOYS CAROSINO	Pergolo Martina F.	07.11.11	15.00
SAN PAOLO MARTINA	- REAL GROTTAGLIE	CUPA Martina F.	06.11.11	09.00
Rip. VIRTUS GROTTAGLIE				

GIRONE "C"

AVETRANA	- ATLETICO SAVA	Avetrana	05.11.11	15.00
LIZZANO	- STELLA AZZURRA	Lizzano	06.11.11	09.30
SAN MARZANO	- MONTEIASI	San Marzano	06.11.11	09.00
SAVA	- MEXAPIA MANDURIA	Sava	06.11.11	09.00
Rip. DIAVOLI ROSSI				

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

VARIAZIONE DATA

La gara ATLANTYC LATERZA – DIAVOLI ROSSI erroneamente programmata per giorno 31.10.2011 sarà disputata Domenica 30.10.2011 con inizio alle ore 11,00 campo Madonna delle Grazie Laterza.

VARIAZIONE CAMPO

La gara GINOSA = CALCIO PALAGIANO, programmata per Lunedì 31.10.201, per indisponibilità del campo di Ginosa sarà disputata sul campo Madonna delle Grazie Laterza stesso giorno stessa ora.

PROGRAMMA GARE 2^ GIORNATA

GIRONE "A"

CALCIO PALAGIANO	- GIOVENTU' PALAGIANELLO	Palagiano	06.11.11	09.00
DIAVOLI ROSSI	- CULTURALE NUOVA TARAS	Faggiano	07.11.11	15.00
PARMA CLUB GINOSA	- GINOSA	Stella Maris Marina di Ginosa	05.11.11	15.30
REAL GINOSA	- ATLANTYC LATERZA	Castellaneta Marina	06.11.11	10,00

GIRONE "B"

CRISPIUS CRISPIANO	- CRISTO RE MARTINA F.	Crispiano	05.11.11	15.00
RED BOYS MARTINA F.	- REAL BOYS CAROSINO	Cupa Martina F.	05.11.11	15.00
SPORTING MARTINA	- SAN PAOLO MARTINA F.	Cupa Martina F.	06.11.11	11,00
VALENTINOMAZZOLA CAROSINO	- AZZURRA GROTTAGLIE	Carosino	06.11.11	11.00

GIRONE "C"

VIRTUS GROTTAGLIE	- CRYOS TALSANO	Campo 167 Grottaglie	06.11.11	10.00
JONICI TARANTO	- DUE MARI	Centro Jonico Taranto	06.11.11	09.30
JUNIOR TARANTO	- ATLETICO TARANTO	Talsano Taranto	07.11.11	17,30
REAL GROTTAGLIE	- GIOVANI LEPORANO	San Francesco Grottaglie	07.11.11	15.00

GIRONE "D"

FRAGAGNANO	- ATLETICO MANDURIA	Fragagnano	06.11.11	09.30
MARUGGIO	- SAN MARZANO	Mareggio	06.11.11	09.30
STELLA AZZURRA	- MEXAPIA MANDURIA	Lizzano	05.11.11	15.00
VIRTUS TORRICELLA	- AVETRANA	Torricella	05.11.11	15.00



L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai seguenti siti internet:

<http://ltaranto.figcpuglia.it> (Delegazione Provinciale Taranto)

www.figcpuglia.it (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)

www.lnd.it (Delegazione Taranto)

Pubblicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 28.7.2011

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe BENGIOVANNI

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Cav. Antonio RIZZI

Vedi allegati



**RECAPITI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
STAG. SPORT. 2011-2012 –RELATIVI CAMPI DI GIUOCO – COLORI SOCIALI – E PRESIDENTI**

Recapiti	campi di giuoco	colori sociali	Presidenti
POL.D. SAVA Via Calabria 1 74028 SAVA	comunale di Sava	bianco-rosso	SIG. Tel.3495004316 Gianpiero De Santis –Presidente 3498201502
A.S.D. GIOVENTU' LATERZA Via M.Oscar Romero 2 LATERZA	Madonna delle Grazie Laterza	celesti-bianco	Sig.LOFORESE PAOLO Tel. Presidente 3687511677
G.S.D. OLIMPIA CRISPIANO C/°Domenico Martellotta Via Quasimodo 16 74012 CRISPIANO	comunale via Quasimodo 16 Crispiano	bianco-blu	Sig.MARTELOTTA Domenico Tel. 3206761081 - --Serio 3286826128 Miola 3496083564 Argese 3355684694
A.S.D.VALLE D'ITRIA Via Lelio Fanelli 70 74015 MARTINA FRANCA	campo PERGOLO	rosso-bianco	Sig.PALAZZO COSIMO Tel. Presidente 3398295614 – Palazzo Gianpaolo 3383652391
POL.MONTEMESOLA Via Degli Ulivi 7 74020 MONTEMESOLA	comunale Montemesola	verde – bianco	Sig.BUCCI MICHELE Tel.Presidente 336836042 Scarano 3475878238
A.S.D. GIOVENTU' PALAGIANELLO c/o Antonicelli Nicola Via Aldo Moro A/5 74018 PALAGIANELLO	comunale Palagianello	<u>bianco</u> celesti	Sig.ANTONICELLI NICOLA Tel.3398156460
A.S.D. VIRTUS MARUGGIO c/o Sansonetti Eugenio via Caduti 51 74020 MARUGGIO	comunale Maruggio	<u>giallo-blu</u> azzurri	Sig.MARSELLA Erminio Tel.3492931505 – Sansonetti 3495027311
A.S.D. REAL FAGGIANO Via Manzoni 8 74020 FAGGIANO	comunale Faggiano	giallo-blu	Sig.VALENTINI VINCENZO Tel.Presidente 3384859742 – Corona 3484783927



ELENCO NOMINATIVO DEI TESSERATI CON SANZIONI DISCIPLINARI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011-2012 ED OLTRE (Art.22 punto 6 del C.G.S.)

Per opportuna conoscenza di tutte le Società dipendenti si riporta, qui di seguito, l'elenco nominativo dei tesserati che dovranno scontare nella stagione sportiva 2011-2012 o in quelle successive, le sanzioni di squalifica o di inibizione che non hanno potuto scontare o in parte nella stagione sportiva 2010-2011 nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 punto 6 del Codice di Giustizia Sportiva – “Esecuzioni delle Sanzioni”

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

CALCIATORI

COGNOME	NOME	SOCIETA'	C.U.	SQUALIFICHE
PICHIERRI	MATTIA	Dinamo Sava	28	Squalifica a tutto il 14.11.2015
CAFORIO	ANDREA	Sava	30	Squalifica a tutto il 21.11.2015
FORNARO	ANTONIO	Monteparano	47	Squalifica a tutto il 31.12.2012
RICCI	RAFFAELE	Olimpia Crispiano	56	Una gara
SERGIO	ALESSIO	Olimpia Crispiano	56	Una gara
MASELLA	GIROLAMO	Centro Jonico Taranto	59	Una gara
BIANCHINI	DARIO	Dinamo Sava	59	Una gara
CONSERVA	GIANMARIA	Valle d'Itria	59	Una gara
FRANCHINI	BARTOLOMEO	Valle d'Itria	59	Una gara
CAFORIO	RICCARDO	Dinamo Sava	59	Due gare
DISTANTE	VINCENZO	Dinamo Sava	59	Due gare
GUARNIERI	ANTONIO	Grottaglie	63	Una gara
VIZZARRO	FRANCESCO	Monteparano	63	Una gara
LANZALONGA	FABIO	Monteparano	63	Squalifica a tutto il 31.dicembre 2011
MONTERVINO	GIUSEPPE STEFANO	Real Statte	66	Una gara
QUERCIA	FRANCO	Real Statte	66	Una gara



* DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO *
* Terza Categoria Taranto GIRONE: A *

-----		-----	
I ANDATA: 13/11/11 !	! RITORNO: 22/01/12	I ANDATA: 11/12/11 !	! RITORNO: 19/02/12
I ! 1 G I O R N A T A !	I	I ! 5 G I O R N A T A	I
-----		-----	
I GIOVENTU LATERZA	- MONTEMESOLA	I GIOVENTU LATERZA	- REAL FAGGIANO
I OLIMPIA CRISPIANO	- VALLE D ITRIA MARTINA	I MONTEMESOLA	- GIOVENTU PALAGIANELLO
I SAVA	- REAL FAGGIANO	I VALLE D ITRIA MARTINA	- SAVA
I VIRTUS MARUGGIO	- GIOVENTU PALAGIANELLO	I VIRTUS MARUGGIO	- OLIMPIA CRISPIANO
-----		-----	
I ANDATA: 20/11/11 !	! RITORNO: 29/01/12	I ANDATA: 18/12/11 !	! RITORNO: 26/02/12
I ! 2 G I O R N A T A	I	I ! 6 G I O R N A T A	I
-----		-----	
I GIOVENTU PALAGIANELLO	- SAVA	I OLIMPIA CRISPIANO	- GIOVENTU PALAGIANELLO
I MONTEMESOLA	- VIRTUS MARUGGIO	I REAL FAGGIANO	- VALLE D ITRIA MARTINA
I REAL FAGGIANO	- OLIMPIA CRISPIANO	I SAVA	- MONTEMESOLA
I VALLE D ITRIA MARTINA	- GIOVENTU LATERZA	I VIRTUS MARUGGIO	- GIOVENTU LATERZA
-----		-----	
I ANDATA: 27/11/11 !	! RITORNO: 5/02/12	I ANDATA: 8/01/12 !	! RITORNO: 4/03/12
I ! 3 G I O R N A T A	I	I ! 7 G I O R N A T A	I
-----		-----	
I GIOVENTU LATERZA	- GIOVENTU PALAGIANELLO	I GIOVENTU LATERZA	- SAVA
I SAVA	- OLIMPIA CRISPIANO	I GIOVENTU PALAGIANELLO	- REAL FAGGIANO
I VALLE D ITRIA MARTINA	- MONTEMESOLA	I MONTEMESOLA	- OLIMPIA CRISPIANO
I VIRTUS MARUGGIO	- REAL FAGGIANO	I VALLE D ITRIA MARTINA	- VIRTUS MARUGGIO
-----		-----	
I ANDATA: 4/12/11 !	! RITORNO: 12/02/12		
I ! 4 G I O R N A T A	I		

I GIOVENTU PALAGIANELLO	- VALLE D ITRIA MARTINA	Riposi : 25.12.2011	
I OLIMPIA CRISPIANO	- GIOVENTU LATERZA	01.01.2012	
I REAL FAGGIANO	- MONTEMESOLA	15.01.2012 (fine girone di andata)	
I SAVA	- VIRTUS MARUGGIO		

